

A photograph of several male athletes in various colored singlets (teal, red, blue) running on a reddish-brown track. The background shows a blurred cityscape with buildings. A semi-transparent green box is overlaid on the upper part of the image, containing the title text.

# ***LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE***

REDATTE AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 2 APRILE 2021,  
N. 52 E AGGIORNATE, DA ULTIMO AL DECRETO-LEGGE  
24 DICEMBRE 2021, N. 221 E 30 DICEMBRE 2021, N. 229

***03 GENNAIO 2022***



**Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per lo sport**

# SOMMARIO

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Indicazioni di prevenzione COVID-19 e igiene .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Riferimenti normativi .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Principio delle bolle: norme specifiche per singole categorie .....</b>	<b>7</b>
A. Bolla rossa .....	7
B. Bolla gialla.....	8
C. Bolla blu .....	8
D. Bolla verde.....	8
<b>5. Gestione spettatori .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Processo di accredito.....</b>	<b>10</b>
<b>7. Calcolo del livello di rischio C-19 per eventi di massa secondo indici OMS .....</b>	<b>10</b>
<b>8. Allegati: Segnaletica specifica .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Indicazioni di prevenzione COVID-19 e igiene .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Riferimenti normativi .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Principio delle bolle: norme specifiche per singole categorie .....</b>	<b>7</b>
A. Bolla rossa .....	7
B. Bolla gialla.....	8
C. Bolla blu .....	8
D. Bolla verde.....	8
<b>5. Gestione spettatori .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Processo di accredito.....</b>	<b>10</b>
<b>7. Calcolo del livello di rischio C-19 per eventi di massa secondo indici OMS .....</b>	<b>10</b>
<b>8. Allegati: Segnaletica specifica .....</b>	<b>11</b>

## 1. Introduzione

Le presenti linee guida redatte dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri recepiscono le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico e forniscono le informazioni utili e i criteri di base che ogni Comitato organizzatore e/o Ente promotore deve assumere nell'organizzazione e nella gestione di eventi sportivi, sia svolti all'aperto che in impianti sportivi al chiuso.

Si rappresenta che spetta alle autorità sanitarie locali la definizione del dettaglio degli aspetti operativi utili a una migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio previste dalle presenti linee guida, nonché il controllo sulla loro osservanza e la verifica circa l'idoneità degli impianti che ospiteranno gli incontri, raccomandando che vengano ben identificati, e ogni qualvolta possibile separati, i percorsi di afflusso e di deflusso del pubblico.

Il [decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125](#), stabilisce che a decorrere dal 6 agosto 2021 è consentita, in zona bianca e in zona gialla, la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del [decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 giugno 2021, n. 87](#).

Il [decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111](#), convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 235, prevede, all'art. 4, comma 1, che per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, organizzati in zona bianca ed in zona gialla con le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Il [decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla](#) legge 19 novembre 2021, n. 165, all'art. 3 dispone che dal 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, attualmente prorogato al 31 marzo 2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Il [decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 291](#), fornisce indicazioni sia in merito alle capienze consentite per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, sia in materia di sanzioni a seguito di violazioni relative alla capienza consentita ed al possesso della certificazione verde COVID-19.

Il [decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#) all'art. 5, comma 2 introduce la possibilità, per i soggetti possessori della certificazione verde cd. "rafforzata", di cui all'art. 9, comma 2 a), b), c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca. Si dispone, inoltre, che in zona bianca, a partire dal 6 dicembre 2021, la fruizione di attività e servizi per i quali siano previste limitazioni in zona gialla, sia consentita ai possessori di certificazione verde di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Tale limitazione non si applica ai soggetti che accedono per motivi lavorativi, che dovranno essere in possesso della certificazione richiesta per l'espletamento della loro specifica attività.

**Il [decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221](#) proroga, all'art. 1, lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, nonché dispone all'art. 4, comma 2, a partire dal 25 dicembre 2021, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in occasione eventi e competizioni sportivi**

**che si svolgono al chiuso o all'aperto, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi al chiuso.**

Pertanto i citati eventi e competizioni possono essere svolti predisponendo posti preassegnati, prevedendo misure di distanziamento adeguate alla capienza consentita dalla norma **e l'obbligo dell'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, sia al chiuso che all'aperto, nonché il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi al chiuso.**

Infine, [il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229](#), prevede che anche in zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 cd. "rafforzata", ovvero di cui all'articolo [9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\)](#), [del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, **nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.**

In relazione alla capienza consentita per l'accesso del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive si rimanda alle previsioni normative, specificando che le percentuali di capienza consentite dalla norma dovranno essere applicate a ciascuno dei settori.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle presenti linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra richiamate, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, la violazione delle disposizioni prevede le sanzioni indicate dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

Le linee guida si applicano, pertanto, agli eventi e competizioni, all'aperto ed al chiuso, per i quali la normativa vigente consente la presenza di pubblico. Per gli eventi e le competizioni organizzate in deroga, ai sensi della normativa in vigore, è necessaria l'adozione di uno specifico protocollo, delineato sulla base delle indicazioni delle presenti Linee guida e che dovrà indicare eventuali ulteriori misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

I protocolli predisposti per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive in deroga, devono garantire il rispetto della normativa vigente. Qui di seguito sono elencati i principali elementi da inserire nei protocolli in modo da garantire la tutela della salute di atleti, personale tecnico, accompagnatori, operatori dei media e spettatori durante lo svolgimento della manifestazione:

- presentazione dell'evento indicando luogo di svolgimento (città, impianto, indirizzo), date di svolgimento (specificando inizio e chiusura della manifestazione più gli eventuali giorni precedenti o successivi necessari alla fase di allestimento), organizzazione e caratteristiche dell'evento;
- programma della manifestazione;
- numeri previsti della manifestazione (persone coinvolte):

- team (atleti, allenatori, accompagnatori)
- comitato organizzatore
- staff area sportiva
- arbitri, giuria, cronometraggio
- media
- personale sanitario e antidoping
- sponsor
- collaboratori e volontari
- spettatori.

Ai fini di una migliore interpretazione del presente documento, si precisa che per:

- partecipante: si intende la persona che prende parte alla competizione, ovvero: team (atleti, allenatori, medici delle squadre, fisioterapisti, accompagnatori), personale della Federazione/DSA/ EPS, della giuria, del personale addetto al cronometraggio, personale addetto all'antidoping, personale medico e sanitario del soccorso;
- accreditato: si intende la persona facente parte dell'organizzazione dell'evento o che ne prenda parte a titolo lavorativo, ovvero: professionisti dei media (giornalisti, fotografi, operatori radio-TV, social media), staff dell'organizzazione, volontari, personale di supporto, fornitori;
- spettatore: si intende la persona esterna all'organizzazione e non partecipante alla competizione, ovvero: pubblico.

## 2. Indicazioni di prevenzione COVID-19 e igiene

Con l'obiettivo specifico di creare e mantenere un ambiente sicuro per tutti i partecipanti, è necessario individuare una serie di misure base di prevenzione ed igiene da adottare sia prima che durante l'evento sportivo da parte di tutti i partecipanti e delle persone che a vario titolo entrano in contatto con i partecipanti. Preliminarmente, si rappresenta che per l'accesso all'impianto dove si svolge l'evento o la competizione è necessario il possesso del certificato verde; tale requisito si applica agli spettatori e, ferme restando le prescrizioni per gli atleti, anche alle persone accreditate (quali tecnici, staff, giornalisti, cameramen, incaricati delle federazioni sportive, etc.).

L'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito dalla L. 18 giugno 2021, n. 87, introdotto con il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127 prevede che, a partire dal 15 ottobre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

**L'accesso a eventi e competizioni sportive è consentito esclusivamente** ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con

circolare del Ministero della salute. Si ribadisce che ai soggetti che accedono per motivi lavorativi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Le misure base, di seguito elencate a titolo esemplificativo, dovranno essere osservate in tutte le location della manifestazione:

- in via generale, assicurare percorsi di accesso ed uscita separati e organizzati in modo da evitare ogni possibile situazione di assembramento, anche in fase di afflusso e deflusso del pubblico. Nel caso in cui sia previsto l'accesso di migliaia di persone, è necessario prevedere, informando preventivamente gli utenti, uno scaglionamento temporale di entrata ed uscita, in relazione ad ogni via di accesso/uscita, in modo tale da evitare assembramenti. Ove necessario, è auspicabile interloquire con le autorità locali preposte, per valutare l'opportunità del potenziamento del trasporto pubblico;
- **uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, in particolare la mascherina, ove previsto, di tipologia FFP2;**
- **per gli eventi e le competizioni al chiuso, divieto di consumo di cibi e bevande;**
- continua informazione alle persone presenti a qualunque titolo all'evento, incentrata su tutte le misure in atto e sui corretti comportamenti personali da adottare prima e durante l'evento;
- sanificazione delle mani, favorita dal posizionamento di colonnine e dispenser gel in ogni punto strategico;
- predisposizione di layout nelle varie location in cui si svolge l'evento in modo da favorire il distanziamento interpersonale, la corretta gestione dei flussi e l'esclusione di assembramenti;
- diversificazione dei percorsi sia in entrata che in uscita dalle aree della competizione sportiva e da ogni area riservata a ciascun gruppo, inclusi gli spettatori;
- il numero di spettatori previsto non potrà essere superiore a quello indicato dalla norma;
- divieto di accedere a qualsiasi area dell'evento in presenza di sintomi comuni di infezione da Covid-19;
- mantenere corretti comportamenti igienici, con massima cura alla pulizia personale e a comportamenti di igiene respiratoria, nonché sanificazione dei propri effetti personali;
- costante azione di pulizia e sanificazione di tutte le location dell'evento;
- in tutte le occasioni dove si opera in ambienti chiusi assicurare adeguati ricambi d'aria e, ove siano presenti impianti di trattamento d'aria, l'esclusione della funzione di ricircolo.

### 3. Riferimenti normativi

Come specificato nell'introduzione, i più recenti riferimenti normativi da osservare, in vigore alla stesura delle presenti linee guida, sono il [Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021](#), il [decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#) convertito, con modificazioni, in [legge 17 giugno 2021, n. 87](#), il [decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105](#) convertito con modificazioni in [legge 16 settembre 2021, n. 126](#), il [decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111](#), convertito con modificazioni in [legge 24 settembre 2021, n.133](#), il [decreto-legge del 21 settembre 2021, n.127](#), convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il [decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 291](#), [il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#), il [decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221](#) ed il [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229](#).

Inoltre è necessario far riferimento alle varie ordinanze del Ministero della Salute e delle Regioni o Enti Locali interessati dallo svolgimento della manifestazione, nonché devono essere valutate eventuali indicazioni predisposte da CONI, CIP e dalla Federazione, DSA o EPS di riferimento e dai competenti organismi internazionali.

#### **4. Principio delle bolle: norme specifiche per singole categorie**

Nel contesto organizzativo di un evento o competizione sportiva si ritiene utile prevedere un'organizzazione basata sul principio delle "bolle", da intendersi come un ecosistema di gruppi di lavoro omogenei, i quali devono limitare al minimo i contatti e la condivisione di spazi fisici durante l'evento.

Le bolle possono essere contraddistinte da vari colori, che vengono riportati su tutto il materiale informativo e nella cartellonistica per identificare fisicamente gli spazi di competenza adibiti a ciascun gruppo.

I diversi gruppi possono essere suddivisi, a mero titolo di esempio:

- Bolla rossa: team (atleti, allenatori, medici delle squadre, fisioterapisti, accompagnatori), personale della Federazione/DSA/EPS, della giuria, del personale addetto al cronometraggio, personale addetto all'antidoping, personale medico e sanitario del soccorso;
- Bolla gialla: professionisti dei media (giornalisti, fotografi, operatori radio-TV, social media);
- Bolla blu: staff dell'organizzazione, volontari, personale di supporto, fornitori;
- Bolla verde: guest, ospiti, autorità.

L'organizzazione deve prevedere uno stock di mascherine all'entrata di ogni area che saranno a disposizione degli accreditati/partecipanti che non dovessero essere dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale (in seguito DPI). Alle bolle sopra identificate, si aggiungono gli spettatori, trattati nell'apposito paragrafo. Ad ogni bolla saranno applicate indicazioni specifiche, a mero titolo esemplificativo, secondo la seguente strutturazione:

##### **A. Bolla rossa**

Valgono le misure di prevenzione ed igiene riportate al [paragrafo 2](#). In aggiunta, si sottolineano gli aspetti specifici sotto riportati:

###### **Uso mascherina**

- L'obbligo dell'utilizzo della mascherina è valido anche per gli atleti, in ogni contesto ad esclusione del momento della performance sportiva.

###### **Aree hospitality atleti**

- La capienza delle varie aree individuate, a uso esclusivo della bolla rossa, sarà limitata.
- Le aree hospitality dovranno essere organizzate con tavoli preassegnati ai vari team.
- Cibo e bevande dovranno essere servite da personale con idonei DPI.
- Dovrà essere garantito un servizio di pulizia continuo.

###### **Premiazioni**

- Saranno svolte sul campo di gara, a fine competizione.

- Dovrà essere garantito il distanziamento fra gli atleti.

## B. Bolla gialla

Valgono le misure di prevenzione ed igiene riportate al [paragrafo 2](#). In aggiunta, si sottolineano gli aspetti specifici sotto riportati:

- L'organizzazione deve prevedere uno stock di mascherine all'entrata di ogni area; tali mascherine saranno a disposizione degli accreditati che non dovessero indossare adeguati DPI.

Comportamento nei confronti degli atleti

- Limitare contatti ed interviste con gli atleti al minimo indispensabile.
- Nelle interviste, utilizzare microfoni con asta lunga, con continua sanificazione del cupolino o cambio del copri microfono.

Centro media e spazi per radio-TV

- Le postazioni di lavoro saranno limitate ad un congruo numero di persone.
- Si raccomanda di assegnare ogni postazione ad un unico accreditato per tutto il periodo della manifestazione.
- L'accesso alle piattaforme media nella mixed zone dovrà essere organizzato nel rispetto del distanziamento.

## C. Bolla blu

Valgono le misure di prevenzione ed igiene riportate al [paragrafo 2](#). In aggiunta, si sottolineano gli aspetti specifici sotto riportati:

Comportamenti da adottare

- Focus su una continua campagna di informazione, incentrata sui corretti comportamenti da adottare durante l'evento.
- Sono vietati i contatti non strettamente necessari con componenti delle altre bolle.
- Le attività sono organizzate in gruppi di lavoro ristretti, mantenuti omogenei per tutta la durata dell'evento.
- Ai volontari e al personale coinvolto nell'evento, il comitato organizzatore può rendere disponibile la frequentazione di un corso di formazione online sulle norme basilari di prevenzione, uso delle mascherine, igiene respiratoria e delle mani, attenzione al distanziamento sociale e per evitare assembramenti e sul ruolo dei ricambi d'aria e della ventilazione negli ambienti.
- Sono comunque fatte salve, se ed in quanto applicabili, le raccomandazioni presenti nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 6 aprile 2021.

## D. Bolla verde

Valgono le Linee guida di Prevenzione ed Igiene riportate al [paragrafo 2](#). In aggiunta, si sottolineano gli aspetti specifici sotto riportati:

Accredito e accesso

- Tutti gli ospiti avranno accesso nominale all'area dedicata.
- Non sarà possibile mettere a disposizione pass/biglietti generici per staff/ospiti.
- L'accesso di visitatori avverrà con procedure di ingresso, transito, uscita, modalità, percorsi e tempistiche predefinite e differenziate, al fine di ridurre le occasioni di contatto.
- I posti a sedere saranno preventivamente assegnati.
- L'organizzazione dovrà prevedere uno stock di mascherine all'entrata di ogni area; tali mascherine saranno a disposizione degli ospiti che non dovessero indossare adeguati DPI.

## 5. Gestione spettatori

Per la presenza di spettatori è necessario che vengano seguite specifiche norme volte sia a prevenire il rischio del contagio che ad assicurare il tracciamento nel caso in cui vengano riscontrate positività.

Per tutti gli eventi e le competizioni sportive, nel rispetto delle indicazioni normative in relazione alla capienza, l'accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di certificazione verde cd. "rafforzata", di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si forniscono di seguito le principali indicazioni:

### Biglietteria

- I biglietti devono essere nominali e con posto preassegnato.
- All'atto della registrazione alla piattaforma di prenotazione o tramite altro strumento di assegnazione posti, l'utente dovrà fornire i propri dati anagrafici; contestualmente, dovrà fornire un contatto mail e telefonico per eventuali contatti post evento, in particolare per necessità prioritarie relative al tracciamento.
- I ticket d'accesso dovranno essere preferibilmente smaterializzati evitando ticket office e casse fisiche all'evento.

### Spazi per spettatori

- Gli spettatori potranno assistere alla manifestazione unicamente dai posti loro assegnati, in maniera tale da consentire un eventuale tracciamento;
- I settori riservati agli spettatori dovranno essere utilizzati per la capienza consentita e le percentuali di capienza consentite dalla norma dovranno essere applicate a ciascuno dei settori;
- Il riempimento e lo svuotamento delle tribune dovranno essere coordinati da personale, che gestirà i flussi in maniera tale da evitare code e assembramenti in entrata ed in uscita.
- Eventuali assembramenti all'esterno delle aree recintate saranno regolati mediante personale del servizio d'ordine.
- I flussi in entrata e in uscita saranno differenziati.

### Ristorazione

- Si raccomanda di privilegiare modalità che consentano la ristorazione senza abbandono del proprio

posto, quantomeno per gli eventi che non comportino la permanenza degli spettatori per più di quattro ore.

- Dovrà essere allestita un'area specifica per l'ordinazione e la consumazione di cibi e bevande.
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, in occasione di eventi e competizione sportive è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso, ad eccezione degli spazi destinati alla ristorazione servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio.

Info generiche

- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
- L'organizzazione dovrà prevedere uno stock di mascherine all'entrata di ogni area; tali mascherine saranno a disposizione degli spettatori che, ove previsto obbligatoriamente dalla normativa, non dovessero indossare adeguati DPI.
- Saranno previsti servizi igienici ad uso esclusivo degli spettatori con acqua corrente.
- Potranno essere previsti ulteriori servizi igienici chimici.
- È consigliata una frequente igienizzazione delle mani.

## **6. Processo di accredito**

Tutti i partecipanti alla manifestazione devono richiedere un accredito all'organizzazione per poter essere ammessi; il processo di accreditamento prevede la raccolta di tutte le informazioni anagrafiche delle persone, oltre ad eventuali altre informazioni di tipo, per esempio, sanitario, nel rispetto del DGPR.

L'accesso a qualsiasi area della manifestazione senza accredito è vietato.

## **7. Calcolo del livello di rischio C-19 per eventi di massa secondo indici OMS**

Ai fini della predisposizione di eventuali protocolli, si riporta, inoltre, l'analisi atta a determinare il rischio complessivo di diffusione della malattia durante un evento, tenendo conto delle misure attuate per limitarlo. Questa analisi, molto utile da includere nei protocolli, si basa su strumenti specifici proposti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che sono stati rivisti e adattati da una task force internazionale per gli eventi sportivi di massa (partecipazione di un gran numero di atleti e spettatori).

Tale analisi deve essere fatta seguendo le indicazioni e le tabelle contenute al seguente indirizzo:

[WHO Mass gathering COVID-19 risk assessment tool – Sports events](#)

Si sottolinea la valenza di tale analisi non solo come strumento di valutazione del rischio, ma anche ai fini di una sua mitigazione.

## 8. Allegati: Segnaletica specifica

Esempi di segnaletica da apporre in tutti i luoghi ove si svolgerà la manifestazione:

